

Tabella 1 -Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009

Sanzioni di minore entità

fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.

Sanzioni di maggiore entità

dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg.

fino al licenziamento

Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7 Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 7-8

Organo competente Organo competente

A.T.A.

Dirigente scolastico

se la scuola è affidata a docente

incaricato, entro 5 gg. dalla notizia

dell'infrazione questi invia gli atti

all'U.P.D.

A.T.A.

Ufficio per i procedimenti disciplinari

presso l'U.S.R.

Docenti Docenti

Dirigenti scolastici Direttore generale dell'U.S.R. Dirigenti scolastici

Direttore generale dell'U.S.R.

previa istruttoria dell'U.P.D.

1^ Fase:

contestazione d'addebito

entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione entro e non oltre 40 gg. dalla notizia dell'infrazione

convocazione per contraddittorio con preavviso di

almeno 10 gg

convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg.

2^ Fase:

svolgimento del

procedimento

il dipendente può:

a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in

misura corrispondente al periodo di impedimento)

b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale

c) inviare memorie scritte

3^ Fase:

conclusione del

procedimento

entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se

il responsabile del procedimento ha qualifica

dirigenziale)

entro 120 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione

dell'infrazione (se il procedimento è di

competenza dell'U.P.D.)

I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi:

1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg., (vedi 2^ Fase, lett. a)

2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con il procedimento penale (vedi pagina 2)

PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE

La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del

diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pag. 6)

Allegato 1 -Circolare n. 88 dell'8 novembre 2010 Pagina 1

Tabella 1 -Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

art. 69 del D. Lgs. 150/2009; art. 55 ter del D.Lgs. 165/01; Circolare pagg. 9-10

In linea generale, il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate.

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione :

gli accertamenti da compiere sono caratterizzati da

particolare complessità (motivare adeguatamente)

l'U.P.D. all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a

motivare l'irrogazione della sanzione

E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione dal servizio o altre misure cautelari art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001

Termini

entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza all'Amm. o dalla presentazione dell'istanza di riapertura

entro 180 gg. dalla ripresa o dalla riapertura

Riapertura del procedimento

Conclusione del procedimento

Casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso per effetto dell'esito del procedimento penale:

Il procedimento disciplinare sospeso riprende all'esito del procedimento penale

1) il procedimento penale si conclude con sentenza

irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto

addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o

che il dipendente non lo ha commesso.

Su istanza di parte proposta entro

il termine di decadenza di sei mesi

dall'irrevocabilità della pronuncia

penale

2) il processo penale si conclude con una sentenza

irrevocabile di condanna, mentre il procedimento

disciplinare si era concluso con l'archiviazione.

D'ufficio

D'ufficio

L'autorità competente riapre il procedimento

disciplinare per modificarne o confermarne l'atto

conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3) La sentenza irrevocabile di condanna dispone che il fatto

addebitabile al dipendente comporta la sanzione del

licenziamento in sede disciplinare, mentre ne è stata

applicata una diversa (cfr., i commi 2 e 3 dell'articolo 55-ter,

citato).

L'autorità competente riapre il procedimento

disciplinare per adeguare le determinazioni

conclusive all'esito del giudizio penale.

L'autorità competente riapre il procedimento

disciplinare per adeguare le determinazioni

conclusive all'esito del giudizio penale.

Allegato 1 -Circolare n. 88 dell'8 novembre 2010 Pagina 2

